



Statuto dell'AICO

Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria

Edizione approvata il 22 Ottobre 2007

(Annulla e sostituisce la precedente)



A.I.C.O.

Statuto dell'AICO

Edizione approvata il 22/10/2007

Indice

Costituzione e sede	Pag 3
Durata	Pag 3
Scopo istituzionale	Pag 3
Associati	Pag 3
Organismi dell'Associazione (aspetti generali)	Pag 5
Ruoli nazionali (aspetti generali)	Pag 9
Patrimonio Sociale e Rendiconto Economico	Pag 10
Scioglimento e Norme Finali	Pag 10



A.I.C.O.

Costituzione e sede

Art. 1 E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata "AICO" (Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria, di seguito "Associazione") con sede a Verona in Viale dell'Industria n. 22/A.

Durata

Art. 2 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Scopo istituzionale

Art. 3 L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro diretto e indiretto. Essa è retta dal presente Statuto, dal Regolamento nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Viene altresì espressamente escluso, da parte della stessa, lo svolgimento di qualsivoglia forma di attività sindacale.

Art. 4 L'Associazione ha per oggetto:

- a) Promuovere la qualificazione professionale dell'infermiere di area chirurgica, in particolare l'infermiere di sala operatoria, al fine di garantire all'utente l'assistenza infermieristica nel periooperatorio;
- b) Svolgere attività di sensibilizzazione e formazione dell'infermiere di sala operatoria e area chirurgica attraverso aggiornamenti culturali, formazione continua, gruppi di studio e soggiorni all'estero, cooperando in armonia alle vigenti leggi civili e sanitarie, con altre associazioni professionali nazionali e straniere con le varie strutture sanitarie pubbliche e private;
- c) Divulgare i progressi e le informazioni scientifiche relative all'area chirurgica;
- d) Promuovere la pubblicazione di testi infermieristici e di una rivista con proposte, progetti, ricerca relativa all'area chirurgica.
- e) Organizzare congressi, seminari, giornate di studi, progetti di formazione FAD.

Art. 5 L'Associazione - così come indicato nel proprio Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) certificato - si pone vari obiettivi per il miglioramento della propria organizzazione e dei servizi erogati. In particolare l'obiettivo principale è ottenere il riconoscimento dello status di "società scientifica", ai sensi e per gli effetti del D.M. 31/5/2004. A tal fine Intende attuare tutte le iniziative necessarie ed utili volte al raggiungimento di tale obiettivo.

Associati

Art. 6 Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) Associati Fondatori, che sono stati iscritti di diritto come fondatori dell'Associazione.
- b) Associati Ordinari, che rivestono la qualifica di infermiere o qualifiche professionali superiori, impegnati in abito sanitario, pubblico e privato e che prestano la loro attività in sala operatoria o in settori attinenti all'area chirurgica in modo continuativo. Possono assumere tale qualifica anche infermieri che abbiano cessato il servizio.
- c) Associati Onorari, costituiti da infermieri di Stati esteri e che svolgano la loro attività in sala operatoria o da tutti coloro che diano importanti contributi all'associazione con attività scientifiche, ricerca, o contributi economici.

Assunzione della qualifica di Associato

La richiesta scritta di adesione all'Associazione in qualità di Associato Ordinario dovrà avvenire attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo ed essere indirizzata al Presidente.

Art. 7 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per: radiazione, cancellazione, dimissioni.

- a) La radiazione è deliberata dal Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei



A.I.C.O.

suoi membri, quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento interno o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed inoltre quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione: la delibera in ordine alla radiazione dovrà comunque essere adottata con voto a scrutinio segreto.

- b) La cancellazione avviene per morosità dell'Associato nel pagamento della quota annuale oppure per lo scioglimento dell'Associazione.
- c) Le dimissioni devono essere inoltrate dall'Associato secondo le modalità dettagliate nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Modalità operative"

Art. 8 Diritti e doveri dell'Associato

L'appartenenza all'Associazione ha carattere "libero" e "volontario" ma impegna comunque gli iscritti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, così come individuate dal presente Statuto. E' esclusa qualsiasi forma di temporaneità ed occasionalità nella partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli Associati:

- a) Godono dei benefici derivanti dall'attività sociale
- b) Hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni e impegni stabiliti nel presente Statuto. Il Consiglio Nazionale stabilisce, di volta in volta, l'ammontare della quota Associativa annuale.
- c) Hanno medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento

Tutti gli Associati sono tenuti a:

- d) Pagare la quota annuale.
- e) Osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni emanate dagli organi sociali.

Oltre alla quota Associativa, l'Associato che voglia partecipare ad iniziative promosse dall'Associazione di cui al precedente articolo 4, è tenuto a versare un "contributo sociale" per la copertura delle spese da sostenere di volta in volta.

Gli Associati Fondatori:

- f) Fanno parte del Consiglio Nazionale
- g) Fanno parte, con gli ex Presidenti Nazionali, del Comitato dei Saggi
- h) Possono far parte di gruppi permanenti.

Art. 9 Gli Associati di una Regione o di un gruppo di Regioni possono riunirsi in Sezioni Regionali. In tal caso eleggeranno un unico Consiglio Regionale composto da un Presidente, da un vice-Presidente, da un Tesoriere e da un Segretario, fino ad un massimo di dieci membri.

Organismi dell'Associazione (aspetti generali)


Art. 10 L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Ad essa spetta il compito di deliberare:

- a) Sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) Sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) Su ogni altro argomento di carattere straordinario proposto dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale, o in sua mancanza, dal Vice Presidente Nazionale. Gli Associati aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; non è ammessa più di una delega per Associato.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente:

- d) Quando se ne ravveda la necessità a norma del presente Statuto.
- e) In via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei membri del Consiglio Nazionale ovvero da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di



voto che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli Associati a mezzo lettera, a mezzo fax ovvero posta elettronica ovvero altro mezzo equipollente, oppure pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea. Esso deve contenere l'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ora di inizio e di fine.

L'Assemblea Generale è valida:

- f) In prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati intervenuti
- g) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'assemblea Generale così validamente costituita delibera a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti o regolarmente rappresentati per delega. Per le deliberazioni relative alle modifiche statuarie nonché allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati presenti in seconda convocazione.

Art. 11

Il Consiglio Nazionale, con il Presidente Nazionale ed il Comitato Esecutivo, è l'organismo che promuove, decide e coordina l'attività dell'Associazione. Dura in carica tre anni, salvo dimissioni. È costituito dal Presidente Nazionale, dai membri di tutti i Consigli regionali e dagli ex Presidenti Nazionali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Presidenti Regionali e comunque almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Nazionale ha compiti di coordinamento tra gli Associati in sede nazionale e delega i propri poteri ad un Comitato Esecutivo.

In particolare al Consiglio Nazionale spettano i seguenti compiti:

- a) Eleggere a scrutinio segreto il Presidente e il suo staff
- b) Eleggere a scrutinio segreto i Revisori dei Conti
- c) Discutere e deliberare sui rendiconti, consuntivi e revisionali e sulle relazioni del Comitato Esecutivo, fissando l'entità della quota sociale annuale;
- d) Deliberare sulle direttive di ordine generale, sull'attività svolta e da svolgere e su ogni altro argomento di carattere straordinario;
- e) Avanzare proposte in merito ai programmi di attività dell'Associazione
- f) Predisporre ed aggiornare il Regolamento dell'Associazione.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni.

Il Consiglio Nazionale può sfiduciare il Presidente Nazionale.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Organismi dell'Associazione (aspetti di dettaglio)"

Art. 12

Il Comitato Esecutivo (o staff) È l'organismo Associativo che, eletto con il Presidente dal Consiglio Nazionale, implementa l'attività dell'Associazione sotto l'aspetto strategico, politico ed organizzativo. Esso rappresenta l'organismo di gestione del programma associativo triennale approvato dal Consiglio Nazionale. E' scelto direttamente dal Presidente dell'Associazione ed è costituito da sei fino ad un massimo di otto membri. I membri eletti devono dimostrare di adempiere alla propria attività lavorativa all'interno dei reparti operatori.

I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica per un periodo di durata uguale a quella del Presidente Nazionale.

Il Comitato Esecutivo è l'organismo che:

- Gestisce tutta l'attività dell'Associazione.
- Attua il programma triennale presentato dal Presidente.
- Sottopone al Consiglio Nazionale ogni variazione allo stesso per l'eventuale approvazione.
- Promuove l'attività dell'Associazione a livello nazionale.



A.I.C.O.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea ed assumendo tutte le iniziative necessarie;
- b) Predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi;
- c) Deliberare sull'adesione e partecipazione ad Enti e istituzioni Pubbliche e private, designando gli eventuali propri rappresentanti, da scegliersi tra gli Associati;
- d) Compiere tutto gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto tutti gli atti che si riterranno opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) Dare parere su ogni proposta sottoposta al suo esame dal Presidente o da altri membri il Comitato.

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Comitato Esecutivo e comunque almeno una volta a trimestre.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Organismi dell'Associazione (aspetti di dettaglio)"

Art. 13 Sia il Consiglio Nazionale che il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ora di inizio e di fine della riunione.

Entrambi gli organi sono comunque regolarmente costituiti ed atti a deliberare qualora alle riunioni sia presente la totalità dei loro rispettivi membri, anche se non sono state rispettate le suddette formalità.

Sia il Consiglio Nazionale che il Comitato Esecutivo sono presieduti dal Presidente, o in sua assenza dal vice-Presidente. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Le riunioni sia del Consiglio Nazionale che del Comitato Esecutivo sono validamente costituite qualora vi sia la presenza effettiva della maggioranza dei rispettivi membri e le delibere siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La documentazione relativa alla delibera dovrà essere conservata in allegato ai libri verbali riunioni.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti È l'organismo preposto al controllo della gestione economica dell'Associazione e dura in carica tre anni, salvo dimissioni.

È costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale. Esso rimane in carica tre anni ed, in particolare, sino alla verifica del rendiconto dell'ultimo anno del mandato. I suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte anche consecutive.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Esamina la tenuta di una regolare e trasparente contabilità
- b) Sorveglia e controlla ogni spesa sostenuta dall'Associazione e dai suoi membri.
- c) Verifica la congruità dei rendiconti, verbalizza e segnala l'esito finale al Tesoriere, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Nazionale, riferendo sulla regolarità della contabilità e dei rendiconti da approvare.
- d) Controlla l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- e) Può essere chiamato, dal Presidente Nazionale, alla verifica del bilancio consuntivo delle Sezioni Regionali.
- f) Si riunisce con sistema collegiale ed in presenza del tesoriere dell'Associazione almeno una volta all'anno nel corso dell'esercizio sociale; ciò anche ai fini di



A.I.C.O.

predispone la relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Organismi dell'Associazione (aspetti di dettaglio)"

Art. 16 Il Comitato Regionale promuove, decide e coordina l'attività dell'Associazione a livello Regionale. Dura in carica 3 anni salvo dimissioni.

Per costituire un Consiglio Regionale la regione deve contare almeno 26 Associati in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso. In caso contrario tale regione può accorparsi con altre regioni limitrofe secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Il Comitato Regionale:

- a) È composto dal Presidente, Vicepresidente Tesoriere e Segretario nonché dai Consiglieri Regionali, fino ad un massimo di 10 membri
- b) Redige ed approva il bilancio preventivo e consuntivo Regionale, che può essere oggetto di verifica da parte dei Revisori dei Conti
- c) Nelle proprie riunioni organizza e propone gli eventi formativi regionali che saranno inviati in sede Nazionale per l'approvazione, nei tempi utili e nel rispetto dei termini previsti.
- d) Decide sulle proposte, presentate dal Presidente Regionale o dai consiglieri, e sulle scelte delle collaborazioni esterne all'Associazione valutandone l'entità economica, sentito il parere del Presidente Nazionale.
- e) Autorizza le spese Regionali straordinarie se non contemplate nel bilancio preventivo e se ritenute indispensabili.
- f) Può sfiduciare il Presidente Regionale se ritiene che non sia adeguatamente conforme alla mission dell'Associazione o non sia in grado di portare avanti il programma triennale presentato.

I membri del Comitato Regionale:

- g) Sono eletti in sede regionale dagli Associati regolarmente iscritti ed in regola con la quota associativa dell'anno in cui si svolgono le votazioni.
- h) In base alle candidature presentate, essi sono eletti in numero di uno ogni dieci Associati fino ad un massimo di dieci.
- i) Rimangono in carica tre anni, salvo dimissione. Le votazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima delle elezioni del Presidente Nazionale e non oltre il 31 dicembre.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Comitato Regionale può provvedere, qualora ci siano, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e ne dà comunicazione al Presidente Nazionale a mezzo lettera raccomandata.



Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Organismi dell'Associazione (aspetti di dettaglio)"

Art. 17 Il Comitato Scientifico viene nominato dal Presidente nazionale. Valuta e propone tematiche di carattere tecnico scientifico da sviluppare nonché provvede alla valutazione dei lavori da pubblicare. Il Comitato Scientifico:

- a) È formato da cinque Associati, compreso il Direttore della rivista.
- b) È presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.
- c) Rimane in carica tre anni, salvo dimissioni o per dimissione del Presidente. I membri del Comitato Scientifico possono essere riconfermati.
- d) Collabora con il Comitato Esecutivo nella stesura del programma scientifico di manifestazioni nazionali e/o se richiesto in manifestazioni regionali.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Organismi dell'Associazione (aspetti di dettaglio)"

Art. 18 Organigramma dell'Associazione





A.I.C.O.

Ruoli nazionali (aspetti generali)

Art. 19 Al fine di favorire il maggiore impegno possibile degli Associati nella vita istituzionale dell'Associazione e rendere più autonomi i Comitati Regionali da eventuali condizionamenti da parte di propri membri presenti anche negli organi statutari, si adotta il criterio d'incompatibilità tra le cariche istituzionali.

Ciò comporta che:

- a) Il Presidente Nazionale, i membri del Comitato Esecutivo, del Comitato Scientifico e dei Revisori dei Conti possono far parte di un Comitato Regionale solo come Consigliere.
- b) Chi riveste un ruolo statutario presso altre associazioni di categoria non può rivestirne in AICO.

Art. 20 Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dal Consiglio Nazionale con voto segreto. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e delle Assemblee Generali. Il Presidente dura in carica per un triennio e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente può essere sfiduciato solo dal Consiglio Nazionale qualora sussistano gravi e documentabili motivazioni ed essere quindi invitato alle dimissioni.

Il Presidente ha facoltà di decidere, a propria discrezione, per la sostituzione di non più di due membri del Comitato Esecutivo, qualora essi non ottemperino al mandato ricevuto o comunque qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario.

Il Presidente nomina all'interno del Comitato Esecutivo un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Ruoli (aspetti di dettaglio)".

Art. 21 Il Vice Presidente collabora strettamente con il Presidente negli impegni dell'Associazione promuove e sviluppa gli obiettivi prefissati dall'AICO attraverso tutte le opportunità delegategli dal Presidente, nel rispetto del programma di lavoro o su iniziative proprie con il parere positivo dello stesso. Egli viene nominato dal Presidente e, su delega dello stesso, rappresenta l'Associazione e lo sostituisce in caso di assenza o di suo impedimento nelle riunioni ufficiali dell'Associazione.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Ruoli (aspetti di dettaglio)".

Art. 22 Il Segretario è nominato dal Presidente. E' responsabile del regolare andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione, tiene i contatti con i Comitati Regionali e con gli Associati. E' responsabile della corrispondenza in arrivo e in partenza e provvede al protocollo e all'archiviazione della stessa; trasmette eventuale corrispondenza ai membri del Comitato Esecutivo o al Presidente, a seconda delle competenze. È garante delle informazioni e dei materiali in arrivo all'Associazione; trasmette al Tesoriere le copie dei bollettini postali arrivati in sede per nuove iscrizioni o rinnovi all'Associazione. In caso di assenza o impedimento al proseguimento dell'incarico è sostituito da un Consigliere del Comitato Esecutivo a nota del Presidente e sentite le disponibilità dei Consiglieri.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Ruoli (aspetti di dettaglio)".

Art. 23 Il Tesoriere Nazionale È nominato dal Presidente, è il responsabile della gestione economico-contabile dell'Associazione cui è affidata la corretta gestione del patrimonio economico finanziario dell'Associazione e degli inventari. In sua assenza, solo il Presidente può firmare il movimento economico. Predispone un bilancio preventivo e consuntivo. Mantiene rapporti con istituti di credito e con altri agenti contabili. Mantiene i rapporti con fornitori e consulenti. Informa dei dati relativi al bilancio il Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale e i Soci nell'assemblea annuale ed attraverso la rivista.



A.I.C.O.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Ruoli (aspetti di dettaglio)".

- Art. 24** Il Direttore della Rivista E' nominato dal Presidente dell'Associazione in base a caratteristiche specifiche e alla valutazione del proprio curriculum. Rimane in carica per tre anni a decorrere dal mese successivo alle elezioni del Presidente Nazionale salvo dimissione. Deve essere iscritto all'albo dei giornalisti e partecipare alla formazione prevista dall'albo dei giornalisti. Mantiene i rapporti di collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali di categoria dal punto di vista scientifico. Su delega del Presidente Nazionale riunisce, tramite il segretario nazionale, il comitato scientifico tre volte all'anno per la valutazione dei lavori pervenuti allo scopo della pubblicazione degli stessi. Su delega del Presidente Nazionale riunisce, tramite il segretario nazionale il comitato scientifico in occasione di manifestazioni nazionali.

Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento dell'Associazione al capitolo "Ruoli (aspetti di dettaglio)".

Patrimonio Sociale e Rendiconto Economico

- Art. 25** Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- Dalla quota Associativa versata dagli Associati;
 - Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Associazione in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - Da versamenti volontari degli Associati;
 - Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti Locali, Istituti.

- Art. 26** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - Da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
 - Da eventuali donazioni, lasciti di terzi.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire tra gli Associati, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, fondi utili, riserve di patrimonio. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altro ente o istituzione con finalità analoghe all'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 del D.lg. 662 del 23.12.1996 e salvo diversa imposizione di Legge.

- Art. 27** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere predisposto dal Tesoriere e presentato al Comitato Esecutivo per la necessaria approvazione e quindi sottoposto, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio Nazionale per l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno solare successivo.

Scioglimento e Norme Finali

- Art. 28** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto di almeno i tre quarti degli Associati, i quali designeranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed indicando come devolvere il netto eventualmente risultante dalla liquidazione.

- Art. 29** Le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione nonché le regole riguardanti gli aspetti pratici e/o particolari della vita dell'Associazione stessa sono definite dal Regolamento, conforme al presente Statuto.

Tale Regolamento viene:

- Redatto e/o modificato dal Consiglio Nazionale
- Approvato dall'Assemblea Generale
- Diffuso ed adottato tra tutti gli Associati anche tramite il sito web

Secondo quanto previsto dal S.G.Q. dell'Associazione, il mancato rispetto di uno o più articoli dello Statuto e/o del Regolamento darà origine ad altrettante Non



A.I.C.O.

Statuto dell'AICO

Edizione approvata il 22/10/2007

Conformità il cui trattamento, oppure la cui correzione, saranno oggetto di attività (da effettuarsi a livello regionale e/o centrale) in funzione delle specificità di ogni singolo episodio riscontrato.

Art. 30 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento conforme ad esso si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi ultimi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione espressa di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro conciliatore nominato dall'assemblea da scegliersi nell'ambito degli iscritti all'Albo degli avvocati di Verona e, in caso di mancato accordo da parte dell'assemblea, da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Verona; esso giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.